

	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E	
	MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI ALTA	
	TECNOLOGIA PRESENTI PRESSO LE AZIENDE DEL SERVIZIO	
	SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL'ART. 3	
	comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. E PRESSO L'AUSL VALLE	
	D'AOSTA	
	LOTTO CIG	
	6 7929765915	
	TRA	
	<i>La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A.</i> , con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, iscritta al Registro delle Imprese presso la	
	Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, P. IVA 09740180014, in	
	persona del Consigliere Delegato, Luciano PONZETTI (nel seguito per	
	brevità anche “ <i>S.C.R. – Piemonte S.p.A.</i> ”)	
	E	
	<i>VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.</i> , con sede legale in Segrate	
	(MI), Via San Bovio 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza	
	Brianza Lodi al n. 12739780158, P. IVA 12739780158, in persona del legale	
	rappresentante, Roberto BISCALDI (nel seguito per brevità anche	
	“Fornitore”);	
	PREMESSO CHE	
	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	
	3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;	
	b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2	
		Pagina 1 di 21

	L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
	relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
	che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad	
	aderire alla presente convenzione;	
	c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n.	
	191 del 17/06/2019, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59	
	e 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto il servizio di assistenza	
	tecnica e manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti	
	presso le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui	
	all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e presso l'AUSL Valle	
	d'Aosta, per un importo presunto complessivo dell'appalto pari ad €	
	119.374.536,16 I.V.A. esclusa, suddiviso in 52 lotti da aggiudicare	
	mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	
	individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;	
	d) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 428 del 02/12/2020, S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione del Lotto 6 alla società	
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.p.A.;	
	e) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la	
	documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se	
	non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
	sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo:	
	lotto 6 - di Euro 237.895,00, polizza n. 0947000000054682	
	rilasciata da BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;	
	f) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-	
		Pagina 2 di 21

	Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente	
	alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni	
	generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	<i>Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate</i>	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
	premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara	
	ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,	
	ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A., Capitolato Tecnico ed allegati, Offerta del Fornitore, Cauzione	
	definitiva, coperture assicurative e DUVRI Preliminare.	
	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO	
	CONTRATTUALE	
	1. La presente Convenzione ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica e	
	manutenzione delle apparecchiature di alta tecnologia presenti presso le	
	Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma	
	1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. e presso l'AUSL Valle d'Aosta	
	2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al	
	comma 1, a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle	
	apparecchiature di alta tecnologia presenti presso le Aziende del Servizio	
	Sanitario della Regione Piemonte di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) L.R.	
		Pagina 3 di 21

	19/2007 e s.m.i. e presso l'AUSL Valle d'Aosta.nella misura richiesta dalle	
	Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla	
	concorrenza dell' <i>importo massimo</i> come da offerta economica allegata.	
	3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione	
	esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato	
	del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite	
	dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà prestare il	
	servizio in oggetto alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo	
	fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato	
	nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell'art.	
	106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
	stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo	
	massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	6. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità e alle condizioni stabilite	
	nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di	
	fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla	
	presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura	
	che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle	
	prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura	
	vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il	
	Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura.	
	7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
		Pagina 4 di 21

	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine	
	unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione,	
	fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di	
	Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la	
	presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 – DURATA	
	La Convenzione avrà durata pari a 60 mesi, a decorrere dalla data di	
	sottoscrizione, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di	
	Fornitura. Essa potrà essere rinnovata su richiesta di S.C.R. Piemonte per un	
	periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinativi	
	di fornitura.	
	I singoli contratti attuativi sottoscritti dalle Amministrazioni attraverso l'invio	
	dell'Ordinativo di Fornitura avranno la durata massima di 60 mesi (più	
	l'eventuale rinnovo) decorrenti dall'attivazione della Convenzione.	
	ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	
	1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della	
	Convenzione a:	
	a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti	
	necessari all'utilizzo della Convenzione;	
	b) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese,	
	tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli	
	stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, ivi compresi gli	
	Allegati, e negli atti negoziali.	
	c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la	
		Pagina 5 di 21

	Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena	
	l'applicazione delle penali di seguito indicate.	
	ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
	1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
	per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono	
	indicati nell'Offerta Economica allegata.	
	2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza trimestrale, a seguito di	
	verifica di conformità positiva e saranno corrisposti dalle Amministrazioni	
	Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle	
	Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione	
	effettuate.	
	I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro i termini di	
	pagamento previsti dall'art. 113–bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..	
	3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
	In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione	
	saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non	
	esclusiva) acceso presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN IT36	
	B010052060000000000001571.	
	Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:	
	BISCALDI ROBERTO codice fiscale BSCRRT66P04L872M	
	SAJA ROBERTA codice fiscale SJARRT70H56F205N	
	PESSINA PAOLO codice fiscale PSSPLA63R12F205D	
	MOMSEN MAGNUS ALEXANDER codice fiscale MMSMNS74T09Z114B	
	4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva	
		Pagina 7 di 21

	del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
	ART. 7 – PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato.	
	2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato nel Capitolato.	
	ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	Pagina 8 di 21	

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole

	Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	maggiori danni.	
	4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali relative alla reportistica necessaria per il	
	monitoraggio dei servizi prestati, dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel	
	Capitolato.	
	ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI	
	1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato nelle premesse. In merito allo svincolo ed alla	
	quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..	
	La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva	
		Pagina 10 di 21

	escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
	1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
	medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
	garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
	future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione	
	e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
	cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
	l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data	
	dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,	
		Pagina 11 di 21

	subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	
	garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
	contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito,	
	è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione	
	rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
	pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
	il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le	
	garanzie individuate nel Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di	
	tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.	
	ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle	
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
	contratto , ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell'importo contrattuale;	
		Pagina 12 di 21

	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
	3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi	
	Pagina 13 di 21	

	dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
	contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
	limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il	
	ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	
	nell'attivazione del servizio, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di	
	Attivazione del servizio, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
		Pagina 14 di 21

	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.	
	ART. 11 – SUBAPPALTO	
	L’Appaltatore non si avvale di Subappaltatori nell’esecuzione del servizio	
	oggetto del presente Contratto, secondo quanto dichiarato in sede di	
	partecipazione alla gara di cui in premessa.	
	ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono	
	tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,	
	all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati	
	ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Il dott. Roberto BISCALDI, Responsabile del servizio, nominato dal Fornitore	
	per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per	
		Pagina 15 di 21

	quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
		Pagina 16 di 21

	tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei	
	provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del	
	lavoro.	
	Prima dell'inizio del servizio la ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare	
	un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio	
	di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, per completare le informazioni sui	
	rischi specifici contenute nel DUVRI Preliminare.	
	ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg.	
	UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai	
	Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi	
	ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di	
	opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità	
	di Controllo.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	Pagina 17 di 21	

	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
	dalla normativa di settore.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a	
	S.C.R. - Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse	
	all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
	contratti attuativi.	
	Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il	
	mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da	
	parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R. - Piemonte S.p.A., al	
	quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è	
	contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
		Pagina 18 di 21

	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE	
	2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.	
	ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.	
	ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 19 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 20 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E	
	CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI	
	COMPORTAMENTO	
	Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it del	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del	
	Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i	
	contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi	
	da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8	
	giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.	
		Pagina 19 di 21

	L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione della convenzione ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.	
	ART. 21 – CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
	2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.</i>	
	IL FORNITORE	
	<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.</i>	
	* * * * *	
	Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
	Pagina 20 di 21	

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

LOTTO	VOCE	CODICE AZIENDA	Classe CIVAB	Descrizione	Produttore	Modello	N° di Serie	COPERTURA GIORNI SETTIMANALI	CANONE ANNUO A BASE D'ASTA	CANONE ANNUO CON MAGGIORAZIONE 7GG	VALORE ANNUO DEL LOTTO	STIMA MESI IN CONVENZIONE	CANONE PER DURATA CONVENZIONE 5 ANNI	CANONE PER DURATA CONVENZIONE CON MAGGIORAZIONE 7GG	VALORE LOTTO 60 MESI	QUINTO D'OBBLIGO	CANONE OPZIONE RINNOVO 24 MESI	CANONE OPZIONE RINNOVO CON MAGGIORAZIONE 7GG	VALORE OPZIONE DI RINNOVO 24 MESI	OPZIONE DI PROROGA 6 MESI (EX ART. 106 C. 11)	VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO
6	a	204	ALI	ACCELERATORE LINEARE	VARIAN INC	CLINAC DHX-S	724	5	140.000,00 €		679.700,00 €	60	700.000,00 €		3.398.500,00 €	679.700,00 €	280.000,00 €		1.359.400,00 €	339.850,00 €	5.777.450,00 €
	b	212	ALI	ACCELERATORE LINEARE	VARIAN INC	CLINAC DBX	882	5	84.500,00 €			60	422.500,00 €				169.000,00 €				
	c	212	ALI	ACCELERATORE LINEARE	VARIAN INC	CLINAC DHX	2950	5	105.000,00 €			60	525.000,00 €				210.000,00 €				
	d	906	ALI	ACCELERATORE LINEARE	VARIAN INC	CLINAC IX	40232	7	171.000,00 €	205.200,00		60	855.000,00 €	1.026.000,00 €			342.000,00 €	410.400,00 €			
	e	908	ALI	ACCELERATORE LINEARE	VARIAN INC	CLINAC LE + MCL80/120+ Treat+ PV 500	H181012	5	120.000,00 €			60	600.000,00 €				240.000,00 €				
	f	204	PRT	SISTEMA SW PER LA PIANIFICAZIONE DEI TRATTAMENTI DI RADIOTERAPIA	VARIAN INC	ECLIPSE + ARIA		5	25.000,00 €			60	125.000,00 €				50.000,00 €				